

Schema delle “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Il presente documento, recante lo Schema delle “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199” è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 29 maggio 2026** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 6 maggio 2026

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti volontariamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e adottare gli atti di sua competenza in base alla normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito web della COVIP corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento, che agiscono sulla base di specifiche autorizzazioni e istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con sede in Roma (Italia), Via Piemonte n. 60, 00187; indirizzo PEC: protocollo@pec.covip.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della COVIP può essere contattato inviando una e-mail all'indirizzo rpd@covip.it, oppure una PEC all'indirizzo rpd@pec.covip.it, ovvero scrivendo all'indirizzo di Roma (Italia), Via Piemonte, n. 60, 00187.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Relazione

In tema di prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, rilevanti modifiche sono state apportate al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025).

In particolare, sono state introdotte nell'art. 11 del decreto n. 252/2005 tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche che possono essere erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari in alternativa alla rendita vitalizia, nonché è stato innalzato al 60 per cento del montante accumulato il limite massimo per l'erogazione della prestazione in forma di capitale.

La *ratio* delle nuove prestazioni pensionistiche, di cui al comma 3-*bis* del citato art. 11, è quella di contemperare l'esigenza di tutela della finalità previdenziale di lungo periodo degli aderenti con la necessità di accrescere la flessibilità nell'accesso alle risorse dagli stessi accumulate presso le forme pensionistiche complementari.

In tale contesto, l'art. 19, comma 2, lett. *n-bis*), del decreto n. 252/2005, introdotto dalla legge n. 199/2025, attribuisce alla COVIP il potere di definire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato, limitatamente alla nuova prestazione in forma di erogazione frazionata.

Con lo Schema di Istruzioni che qui si sottopone a pubblica consultazione, oltre a fornire le indicazioni di cui sopra, si forniscono precisazioni di carattere generale sulle nuove prestazioni, al fine di semplificare il processo di adeguamento e favorire l'uniforme applicazione, da parte dei soggetti vigilati, della nuova disciplina.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026; dalla medesima data gli aderenti, che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e il periodo minimo di permanenza nelle forme di previdenza complementare, potranno esercitare il diritto alla prestazione pensionistica scegliendo tra diverse modalità di erogazione del montante accumulato.

Nello specifico, le prestazioni pensionistiche di cui l'aderente potrà disporre da tale data sono le seguenti: in forma di capitale per un importo fino a un massimo del 60 per cento, in rendita vitalizia, in rendita a durata definita, in forma di prelievi liberamente determinabili, in forma di erogazione frazionata ovvero in capitale per l'intero importo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.

Lo Schema di Istruzioni fornisce una descrizione delle nuove tipologie di prestazioni (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata), specificandone gli elementi caratterizzanti, le tempistiche di erogazione, le modalità di calcolo e gli aspetti comuni.

In particolare, le Istruzioni precisano che le nuove prestazioni pensionistiche possono essere richieste in luogo della rendita vitalizia e non sono tra loro cumulabili. Inoltre, è chiarito che la scelta di una delle citate prestazioni non può essere revocata dall'aderente. È tuttavia sempre possibile per l'aderente convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata o differita, al fine della copertura del rischio di longevità. Detta scelta può essere effettuata in ogni momento, anche trasferendo il montante residuo presso una diversa forma pensionistica per beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Nell'ambito delle Istruzioni è inoltre precisato che nel momento in cui l'aderente richiede una delle prestazioni di cui all'art. 11, lo stesso entra nella fase di erogazione e conseguentemente vengono meno alcune delle prerogative tipiche della fase di accumulo, come la possibilità di versare ulteriore contribuzione, di richiedere il trasferimento, le anticipazioni e il riscatto.

In coerenza con il dettato normativo, le Istruzioni confermano che le nuove tipologie di prestazione sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e che il montante residuo è mantenuto in gestione fino al completamento della fase di erogazione. Con riferimento a tale ultimo aspetto, anche in linea con precedenti scelte di regolazione effettuate dalla COVIP, viene previsto che il montante dovrà essere riversato nel comparto più prudente, salvo diversa scelta dell'aderente all'atto della relativa richiesta, ovvero di successivo *switch* del comparto, da effettuarsi nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto o nel regolamento della forma pensionistica.

Come previsto dall'art. 11, comma 3-*quinquies*, del decreto n. 252/2005, nelle Istruzioni è evidenziato che in caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-*bis*, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. Risultando necessario acquisire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione, è altresì evidenziato che le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono considerarsi incomplete ove non venga indicato il soggetto che può riscattare il montante per il caso di morte del beneficiario.

Con riferimento specifico alla prestazione pensionistica in forma di erogazione frazionata, sono stati definiti la periodicità e il numero minimo di rate in cui è possibile ripartire il montante accumulato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. *n-bis*). In particolare, nell'evidenziare che tali aspetti sono rimessi all'autonomia decisionale di ciascuna forma pensionistica, anche mediante l'eventuale indicazione di più opzioni che possano rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, si è ritenuto opportuno precisare che detta periodicità non può essere inferiore al mese né superiore all'anno.

Circa tale ultimo aspetto, viene inoltre precisato che qualora l'importo delle singole rate risultasse esiguo, ciascuna forma pensionistica può comunque limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata.

Relativamente ai costi di erogazione delle prestazioni, è previsto che gli stessi debbano essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

È, infine, richiamata l'attenzione delle forme pensionistiche complementari circa l'esigenza di assicurare agli aderenti un'adeguata informativa sulle nuove tipologie di prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-*bis*, idonea a consentire una valutazione consapevole delle alternative disponibili al momento dell'accesso alla fase di erogazione.

Le modalità di adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle forme di previdenza complementare interessate saranno oggetto di successivo intervento, nell'ottica di favorire procedure semplificate.

Le presenti Istruzioni sono sottoposte a pubblica consultazione fino al 29 maggio 2026. Tale termine è stato individuato in deroga alla durata (45 giorni) di norma prevista dal Regolamento COVIP dell'8 settembre 2011, concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della stessa; ciò, in ragione delle necessità e urgenze connesse alla tempestiva attuazione della normativa primaria, tenuto anche conto dell'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività delle forme pensionistiche complementari.

Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1. Premessa

L'art. 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: legge n. 199/2025) ha apportato rilevanti modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), in tema di prestazioni pensionistiche di previdenza complementare.

Considerato l'impatto delle nuove disposizioni, si è rilevata l'esigenza di procedere all'emanazione di indicazioni di carattere generale, al fine di facilitare l'attività di adeguamento e assicurarne l'omogenea applicazione da parte di tutte le forme di previdenza complementare.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026.

2. Quadro normativo

In particolare, la legge n. 199/2025 ha elevato dal 50 per cento al 60 per cento del montante finale accumulato il limite, contenuto nell'art. 11, comma 3, del decreto n. 252/2005, della prestazione pensionistica complementare che può essere erogata in capitale ed ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche di previdenza complementare: la "rendita a durata definita", i "prelievi liberamente determinabili" e la "erogazione frazionata del montante accumulato".

Tali nuove prestazioni, previste dal comma 3-*bis* dell'art. 11, sono alternative alla rendita vitalizia e sono erogabili dalle sole forme a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni pensionistiche complementari sono così disciplinate:

- la rendita a durata definita è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;
- per prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, della suddetta rendita a durata definita;
- l'erogazione frazionata del montante accumulato è una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni. A tale proposito, è stato attribuito alla COVIP il compito di stabilire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante anzidetto.

Le forme pensionistiche complementari consentono agli aderenti di accedere alle nuove tipologie di prestazioni a partire dal 1° luglio 2026.

3. Prestazioni pensionistiche: disciplina comune

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

- a) in capitale fino a un massimo del 60%;

- b) rendita vitalizia;
- c) rendita a durata definita;
- d) prelievi liberamenti determinabili;
- e) erogazione frazionata;
- f) in capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.

Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera *a*) può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da *b*) a *e*), si evidenzia che le tipologie di prestazioni da *c*) a *e*) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare. L'opzione per la rendita vitalizia è esercitabile in ogni momento, anche trasferendo il montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare, nel caso in cui il beneficiario intenda accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Nel momento in cui l'aderente esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, lo stesso entra nella fase di erogazione. In questa fase il beneficiario non può versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, né esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni), con eccezione dello switch di comparto nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto o nel regolamento del fondo.

In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-*bis*, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. È, pertanto, necessario acquisire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono considerarsi incomplete.

Le prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-*bis*, sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo è mantenuto in gestione fino al completamento della fase di erogazione. Tale montante dovrà essere riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare, salvo diversa scelta dell'aderente all'atto della richiesta della prestazione.

All'erogazione diretta delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-*bis*, non trova applicazione l'art. 7-*bis* del decreto n. 252/2005, non ricorrendo le relative condizioni.

I costi che saranno addebitati per l'erogazione delle prestazioni dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

4. Caratteristiche delle nuove prestazioni

Rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

Ancorché la norma non lo precisi, si ritiene che la forma pensionistica complementare possa consentire all'aderente, su sua richiesta, di prevedere che tale prestazione sia erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso all'età di esercizio dell'opzione.

Circa le modalità di calcolo della durata standard della suddetta rendita, il comma 3-ter dell'art. 11 prevede che la vita attesa residua corrisponda al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola più recente di mortalità della popolazione residente. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto.

In merito alla periodicità del frazionamento, si ritiene rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l'eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo restando che non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese né superiore all'anno. La forma pensionistica può inoltre limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate risulti esiguo.

L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde un prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

Prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell'aderente di sceglierne l'importo e la tempistica. Al fine di evitare richieste per un ammontare esiguo, le forme pensionistiche possono definire l'importo minimo erogabile.

Come previsto dal comma 3-quater dell'art. 11, i prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita.

A tale fine, si prende a riferimento una rendita teorica di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

Si assume, quindi, come importo massimo prelevabile in ogni momento la differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati. Al fine di tener conto dei risultati della gestione finanziaria nel frattempo maturati, l'ammontare massimo prelevabile può essere calcolato come la differenza tra il montante in gestione, che è al netto dei prelievi effettuati, e il montante teorico che si avrebbe alla data di liquidazione del prelievo sulla base di uno sviluppo dello stesso che considera i risultati effettivamente maturati dalla gestione e, in luogo dei prelievi, l'erogazione delle rate di rendita teorica a ogni ricorrenza annuale.

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilità per quote - posto che a ciascuna rata di rendita teorica corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quota,

ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il numero delle rate - l'importo massimo che può essere prelevato è determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) corrispondente alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

Erogazione frazionata

L'erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di erogazione è scelta dall'aderente tenendo conto del limite normativo secondo cui il periodo di erogazione non può essere inferiore a cinque anni. Il montante residuo resta comunque investito fino al completo esaurimento dell'erogazione.

In merito alla periodicità del frazionamento, si ritiene rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l'eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo restando che non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese né superiore all'anno. La forma pensionistica può inoltre limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate risulti esiguo.

Al momento dell'esercizio dell'opzione l'aderente deve indicare il numero di anni di durata dell'erogazione e la periodicità dell'erogazione.

L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

5. Informative sulle nuove prestazioni

Le forme pensionistiche assicurano agli aderenti un'adeguata informativa sulle nuove tipologie di prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-*bis*, idonea a consentire una valutazione consapevole delle alternative disponibili al momento dell'accesso alla fase di erogazione.

L'informativa è resa in modo chiaro, completo e coerente ed evidenzia gli elementi caratterizzanti ciascuna tipologia di prestazione, anche in termini differenziali rispetto alle altre opzioni disponibili, avendo a riferimento, ad esempio:

- la variabilità dell'importo delle prestazioni (rischio di investimento);
- il rischio che la durata della vita del beneficiario sia superiore alla speranza di vita (rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile;
- il rischio di eccessiva concentrazione dei prelievi nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento;
- la riscattabilità del montante residuo da parte dei soggetti indicati dal beneficiario;
- le differenze nei regimi fiscali applicabili.

Con riferimento alle nuove tipologie di prestazioni, è evidenziato altresì che:

- le diverse tipologie di prestazioni non sono tra loro cumulabili;
- non è possibile proseguire la contribuzione;
- non possono essere esercitate le prerogative tipiche della fase di accumulo, con eccezione dello *switch* di comparto;
- le scelte effettuate dall'aderente in ordine alla modalità di erogazione della prestazione sono irrevocabili;
- al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente individua i soggetti che possono riscattare il montante residuo in caso di decesso.

L'informativa chiarisce, inoltre, le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento, quali:

- per la rendita a durata definita, i criteri di determinazione della durata, commisurata - salvo quanto diversamente previsto - alla vita attesa residua dell'aderente, le modalità di calcolo dell'importo delle rate nonché di scelta della periodicità delle stesse;
- per i prelievi liberamente determinabili, le modalità di esercizio della facoltà di prelievo e i criteri di determinazione dell'importo massimo prelevabile, in relazione alle rate teoriche maturate, nonché gli effetti dei prelievi sul montante residuo;
- per l'erogazione frazionata, le modalità per scegliere la durata della prestazione, nel rispetto del limite minimo previsto (5 anni), e la periodicità della stessa, nonché i criteri di calcolo delle rate.

Sono inoltre indicate le condizioni e le modalità per l'eventuale conversione del montante residuo in rendita vitalizia.

I costi applicati alle diverse tipologie di prestazioni sono rappresentati in maniera facilmente comprensibile, specificando la tipologia di costo e le modalità di imputazione.